



**STATUTO DELLA SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L.**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' corrente la società a responsabilità limitata denominata:

"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L." con sigla "A.C.B. SERVIZI S.R.L."

ART. 2 - La società ha per oggetto l'attività di prestazioni di servizi agli Enti locali, ed agli enti pubblici in genere, con esclusione dei servizi pubblici locali.

In particolare, nell'attività di prestazioni di servizi sono tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compresi:

-la formazione e l'aggiornamento degli Amministratori locali, Sindaci, Assessori, Consiglieri, Componenti delle commissioni, mondo del Volontariato di Protezione civile, e del personale degli Enti locali;

-l'organizzazione di convegni di studio;

-la pubblicazione di studi, ricerche e l'attività editoriale di supporto;

-l'assistenza tecnica e la consulenza relativamente alla gestione dell'attività amministrativa;

nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni assegnate alla società dagli Enti locali.

La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (escluse quelle di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche), immobiliari, compresa l'apertura di sedi secondarie o filiali, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci o interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

ART. 3 - La società ha sede in Brescia.

Per deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie, rappresentanze, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi, agenzie, sia in Italia e sia all'estero e, inoltre, può essere trasferita la sede della società nel territorio nazionale.

ART. 4 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci.

ART. 5 - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea, ai sensi di legge.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 6 - Il capitale sociale è di Euro 100.000 (euro centomila) ed è diviso in quote da euro uno o multipli di euro uno cadauna. Delle quote possono essere titolari esclusivamente l'Associazione Comuni Bresciani (ACB), enti pubblici e enti partecipati esclusivamente da enti pubblici; le quote non possono essere cedute a soggetti privati.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

In caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci il diritto di opzione e saranno seguite le norme dettate dall'art. 2481 bis del codice civile.

La società potrà ottenere finanziamenti dai soci, qualora questi vi consentano, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio ed in particolare ai sensi della circolare Banca d'Italia del 31 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Non saranno considerati finanziamenti le partite finanziarie derivanti da rapporti commerciali o di servizi tra la società e singoli soci o società controllate da soci.

ART. 7 - L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche mediante conferimenti in natura.

ART. 8 - Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci e tra ciascun socio e la società da esso controllata o di essa controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e con i soli limiti imposti dalla legge. Per qualsiasi altro trasferimento i soci hanno diritto di prelazione.

ART. 9 - Qualora uno dei soci intenda trasferire a qualsiasi titolo le proprie quote o concedere diritti sulle stesse a terzi, dovrà darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata a.r., a ciascuno degli altri soci e per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione precedentemente alla stipulazione dell'accordo relativo al predetto trasferimento.

Nella comunicazione ai soci non trasferenti, inviata mediante raccomandata a.r., dovranno essere precisati il nome dell'offerente, il prezzo e tutte le condizioni e i termini del trasferimento; i soci dovranno esprimere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'assenso o il diniego a tale trasferimento, comunicandolo al socio ed al presidente del consiglio di amministrazione.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione in modo proporzionale alle quote possedute. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione in modo proporzionale alle quote da ciascuno possedute.

Ove le quote non oggetto della prelazione da parte dei soci non venissero effettivamente trasferite dal socio al nominativo ed alle condizioni indicate entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle stesse sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su nuove quote emesse dalla società.

Non sono considerati terzi, e pertanto non si applica quanto sopra previsto, le società controllate dai soci ex art. 2359 del codice civile o le società che controllano i soci ex art. 2359 del codice civile.

In caso di trasferimento alle società controllate/controllanti di cui sopra l'atto di disposizione dovrà prevedere, anche a favore di terzi e a pena di inefficacia, che, in caso di perdita del requisito del controllo, la società beneficiaria si impegni a retrocedere le quote o i diritti acquistati al trasferente e quest'ultimo si impegni a riacquistarli dalla beneficiaria.

Nel caso in cui tale riacquisto non sia stato effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che sia stata fatta da qualunque dei soci, oltre a quanto altrimenti previsto dalla legge, ogni socio avrà diritto di: far dichiarare inefficace il trasferimento delle

quote o diritti a suo tempo effettuato senza osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo in materia di prelazione dei soci e di riscattare le azioni o i diritti della beneficiaria per lo stesso prezzo a cui era stato effettuato il trasferimento.

In caso di violazione del presente articolo la società escluderà comunque dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale le quote o i diritti oggetto di trasferimento tra trasferente e beneficiaria.

In caso di costituzione di pegno o di usufrutto sulle quote, anche in deroga all'art. 2352 del codice civile il diritto di voto sarà esercitato dal socio costituente il diritto.

Il diritto di recesso del socio è consentito solo nei casi inderogabilmente previsti dall'art. 2473, comma 1, seconda parte, del codice civile.

TITOLO III - DIREZIONE POLITICOAMMINISTRATIVA E CONTROLLO SOCI

ART. 10 - Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, ACB, gli enti pubblici soci di ACB e gli enti pubblici soci di ACB Servizi S.r.l. esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, attraverso la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie dei rispettivi Consigli, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

ART. 11 - Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analogo, posto quale condizione per l'affidamento secondo la formula dell'*in house providing*, gli enti pubblici soci, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 10, esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi conformi al proprio ordinamento e anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni - il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché dell'attività prevalente. La società, in virtù del modello dell'*in house providing*, potrà ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo.

ART. 12 - Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci di cui al precedente art. 6, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo e - se richiesti (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) - i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ugualmente, se richieste (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) le decisioni dell'Amministratore unico come formalizzate nel correlativo libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale (se nominato), nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa.

Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico,

che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente. I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la correlata documentazione.

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

ART. 13 - I soci esprimono le loro decisioni mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
- nomina degli amministratori, compreso il presidente e determinazione dell'eventuale compenso
- nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 29
- emissione titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile
- aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale
- trasformazione, fusione, scissione della società
- modificazione dell'atto costitutivo
- prolungamento della durata della società e suo anticipato scioglimento
- liquidazione della società
- modificazione dei diritti dei soci e dell'oggetto sociale.

ART. 15 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni adottate in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in un Paese dell'Unione Europea.

ART. 16 - Le convocazioni delle assemblee, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante comunicazione scritta: per lettera anche a mano, per fax o per posta elettronica, da spedire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro soci e indirizzata alla persona fisica o all'ufficio che ogni socio avrà cura di indicare alla società e valido fino a variazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se esistenti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti,
- c) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno,
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totali-

taria) i luoghi collegati audio/video a cura della società, nei quali i partecipanti all'assemblea possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

E' valido il voto per corrispondenza e, in ogni caso, il votante per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

ART. 17 - Ogni socio ha diritto ad un voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma di legge.

ART. 18 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea.

Il presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto alla partecipazione all'assemblea, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario, su proposta del presidente.

ART. 19 - L'assemblea ha le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ad eccezione delle materie indicate nel successivo art. 20 con le maggioranze ivi previste.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea potrà comunque essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte, del codice civile.

ART. 20 - L'assemblea convocata per: aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione della società, modificazioni dell'atto costitutivo, modificazione dei diritti dei soci, modificazioni dell'oggetto sociale, prolungamento della durata della società e suo anticipato scioglimento, liquidazione della società, dovrà assumere le relative deliberazioni con verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2480 del codice civile ed è validamente costituita con due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei soci, con **delibera motivata** avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di cessazione degli amministratori, per la loro sostituzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile.

ART. 22 Il consiglio di amministrazione nomina il presidente qualora non vi abbiano provveduto i soci ai sensi del precedente art. 14.

Non possono essere eletti uno o più Vicepresidenti salvo nel caso sia transitoriamente necessario per vacanza del Presidente e comunque senza alcuno specifico compenso.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Il presidente, il vicepresidente e gli amministratori delegati, ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato consiliare.

La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

All'organo amministrativo si applica la disciplina della prorogatio degli Organi delle Pubbliche Amministrazioni; nel periodo di prorogatio possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti urgenti e indifferibili.

ART. 23 Il Presidente nomina di volta in volta un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze; nel caso sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, questo elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I verbali delle deliberazioni vengono trascritti in apposito libro e firmati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi

dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 24 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso, la cui entità, fissata dall'Assemblea e nei limiti di legge (con particolare riferimento al divieto di cumulo), resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

ART. 25 Il consiglio di amministrazione si adunerà anche fuori della sede sociale ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario oppure su domanda almeno di due consiglieri. La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o fax, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore ed ai membri del collegio sindacale, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si intendono valide anche nel caso si svolgano tramite video-conferenza o tele-conferenza, purché tutti i partecipanti, che devono essere identificati dal presidente e da tutti gli altri partecipanti, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale, nonché scambiarsi i documenti relativi alla discussione e a condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel verbale della riunione. Rispettate tali disposizioni, le riunioni del consiglio si intendono svolte nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il segretario.

Alle sedute del consiglio di amministrazione potranno assistere dirigenti e consulenti della società, invitati dal consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Delle deliberazioni si farà constare mediante verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal segretario.

ART.26 - Nell'ambito dell'oggetto sociale, l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

ART. 27 - L'organo amministrativo può nominare in qualsiasi momento un direttore generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero all'amministratore unico, oppure, per gli atti loro delegati, al vicepresidente, all'amministratore delegato, al direttore generale e ai procuratori, ove nominati.

Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Oltre a quelli definiti non delegabili dall'art. 2381 del codice civile, l'organo amministrativo non potrà comunque delegare i seguenti atti:

1. determinazione degli indirizzi generali di gestione, in occasione della adozione o modifica dei piani di budget e del business plan.
2. approvazione della politica annuale di finanziamento della società
3. approvazione di ogni proposta di deliberazione in tema di politica dei dividendi
4. acquisizioni o cessioni di aziende o rami d'azienda
5. partecipazioni societarie, quali l'acquisizione o cessione di partecipazioni in altre società, costituzione di nuove società, partecipazioni in società già costituite, scioglimento di società
6. decisioni relative ad operazioni e/o ristrutturazioni di carattere straordinario o di finanza straordinaria
7. proposta di decisione in tema di finanziamento della società sotto forma di aumento di capitale
8. tutte le operazioni finanziarie e di investimento superiori a euro 100.000
9. decisione in tema di finanziamento della società sotto forme diverse dal capitale di rischio, quali assunzione di prestiti e di mutui ed aperture di credito bancarie, per un ammontare pari o superiore ad euro 100.000
10. decisioni relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti o rapporti di qualsiasi natura della società, con soggetti che si trovino direttamente e/o indirettamente in relazione di controllo o di collegamento con uno dei soci e/o con qualcuno dei soggetti controllanti i soci stessi
11. assunzione, nomina, licenziamento ed indicazione della politica retributiva dei dirigenti
12. approvazione dell'organigramma e dei poteri degli organi societari
13. tutte le operazioni immobiliari, quali acquisizione, cessione e permuta, anche tramite locazione finanziaria, di beni immobili di importo superiore a euro 100.000 per ogni singola transazione
14. concessione di prestiti non collegati all'attività commerciale istituzionale di qualsiasi importo
15. prestazione di garanzie, lettere di patronage o di copertura finanziaria a società nelle quali la partecipazione non sia del 100%, con esclusione della stipulazione dei contratti di garanzia prestata da terzi
16. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica di contratti di fornitura di materie prime aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto
17. operazioni commerciali di qualsiasi genere, tra cui contratti di acquisto di beni mobili, di materiali, di appalto di servizi, di lavori e forniture, di comodato, di leasing, di locazione, determinandone condizioni e garanzie, aventi valore superiore a euro 100.000 per singolo atto
18. operazioni commerciali relative alla conclusione, esecuzione o modifica di con-

tratti di prestazioni professionali e consulenze esterne, compresa la nomina di avvocati, periti ed ogni altro professionista che si renda necessario e/o opportuno, di valore superiore a euro 25.000 cadauno

19. transazioni ed arbitrati di qualsiasi genere e forma di importo superiore a euro 50.000 per singolo atto.

ART. 28 - Il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza di ACB e durano in carica fino a che ricoprono quella di membri del Consiglio di Presidenza di ACB.

Al suo interno svolge il ruolo di coordinatore il Presidente di ACB.

ART. 29 - Ferma restando la disciplina delle società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, il Comitato per l'indirizzo strategico e il controllo esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci di ACB e di ACB Servizi S.r.l. sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto.

Il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

Al fine dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
- orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

ART. 30 - La società può nominare il collegio sindacale. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli stessi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente. I sindaci sono nominati dai soci, nel rispetto delle norme sul riequilibrio delle rappresentanze di genere. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti, che dovrà essere affidata o ad un revisore o ad una Società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) in applicazione del Dlgs n.39/2010.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice

civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

E' possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI

ART. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 32 - Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti ai sensi del precedente art. 14.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 33 - In caso di scioglimento della società, per qualsiasi motivo, l'assemblea fissa le modalità per la liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via irrituale secondo equità.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO:


ROBERTO GITTI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.

Copia conforme all'originale
che si rilascia in carta semplice
per gli usi consentiti dalla legge

oggi 28 Luglio 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a faint circular stamp. The signature is highly cursive and loops around the stamp.